

Assicurazione Multigaranzia per piccole e medie imprese

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

AXA Assicurazioni S.p.A.



“Protezione Impresa - AZIENDA PROTETTA LINEA PMI”

Gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia.


La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: www.axa.it; indirizzo di posta elettronica: infodanni@axa.it - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La compagnia è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2017), ammonta a € 645 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 434 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. L'indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 138%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axa.it

Al contratto si applica la legge italiana.

 Che cosa è assicurato?	
Sezione A - INCENDIO ALL RISKS	<p>La Sezione A - INCENDIO ALL RISKS prevede una garanzia base prestata in forma All Risks, cioè AXA, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in polizza, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, non espressamente escluso (si veda in particolare le relative esclusioni e delimitazioni di garanzia Incendio All Risks). Relativamente alla Sezione A - "Incendio All Risks" il pagamento dell'indennizzo per qualsiasi tipo di danno indennizzabile è effettuato previa detrazione della franchigia base per sinistro indicata nella scheda di polizza, salvo quanto successivamente diversamente indicato nel normativo di polizza.</p> <p>A titolo esemplificativo sono compresi i seguenti rischi: incendio; fulmine; caduta di aeromobili, satelliti, meteoriti; rovina ascensori e montacarichi; atti dolosi, vandalici, sabotaggi, tumulti popolari, scioperi, sommosse; eventi atmosferici, grandine, sovraccarico di neve; fuoriuscita di acqua, gelo che comporti spargimento d'acqua; danni consequenziali, spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, le spese per trasloco del contenuto rimasto illeso.</p> <p>Sono inoltre sempre operanti le seguenti Condizioni Speciali: Buona fede; Rinuncia alla rivalsa; Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione; Onorari di riprogettazione del fabbricato; Contenuto all'aperto; Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre; Trasloco delle cose assicurate; Rottura di lastre o insegne; Spese di ricerca e riparazione del danno; Atti di terrorismo; Reversibilità - Compensazione tra partite assicurate; Modifiche e variazioni a fabbricato e macchinario, Esistenza di procedure concorsuali - Stabilimenti o reparti inattivi; Selling price; Deroga alla proporzionale; Anticipo indennizzo; Merci temporaneamente riposte presso l'abitazione del titolare; Merci, attrezzi e utensili trasportati.</p>



Che cosa è assicurato?

Garanzie Complementari INCENDIO ALL RISK (opzionali)	<p>La copertura Incendio All Risks può essere integrata mediante le seguenti Garanzie Complementari (opzionali):</p> <ul style="list-style-type: none">• RISCHIO LOCATIVO (A1) copertura alternativa al Fabbricato (A1);• MERCI in aumento (Flottanti) (A3);• MERCI IN REFRIGERAZIONE (A4);• FENOMENI ELETTRICI (A5);• RICORSO TERZI (A6);• SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO in aumento (A7) al limite già previsto in base;• VEICOLI e/o NATANTI di terzi in consegna o custodia (A8) (solo per alcune attività);• PANNELLI FOTOVOLTAICI (A9);• ESTENSIONE GARANZIE (A10): si tratta di un pacchetto di garanzie in aggiunta: danni diretti da gelo; allagamento; movimentazione interna; crollo e collasso strutturale; occlusione grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali; eventi atmosferici a fabbricati aperti da uno o più lati; aumento limite danni materiali e diretti da grandine; aumento limite danni materiali e diretti da grandine; aumento limite delle spese per ricerca e riparazione del guasto a tubi interrati dell'impianto antincendio;• ESTENSIONI INCENDIO (A11), si tratta di alcune garanzie espressamente realizzate e disponibili con appositi allegati solo per alcuni specifici settori di attività (es. caseifici, salumifici, settore vitivinicolo, birrifici, oleifici, ecc.) nonché clausola Fabbricati in leasing con formula a valore residuo (LEA01);• TERREMOTO (A12): copre i danni provocati ai beni assicurati dal terremoto.• INONDAZIONE - ALLUVIONE (A13): copre i danni alle cose assicurate da inondazione o alluvione;• LASTRE - Rottura lastre e insegne in aumento (A14).
Sezione B - DANNI INDIRETTI	<p>La Sezione B - DANNI INDIRETTI prevede le seguenti garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none">• MAGGIORI SPESE per il proseguimento dell'attività (B1);• INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI 10% (B2) oppure in alternativa la garanzia INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI A SCAGLIONI (B2);• PERDITA PIGIONI (B3);• FORMA A PERCENTUALE DI INDENNIZZO SUL FATTURATO (B4); <p>le coperture B1 - "Maggiori Spese" e B4 - "Forma a percentuale di indennizzo sul Fatturato" possono essere acquistata anche in abbinamento.</p>
Sezione C - FURTO e RAPINA	<p>La Sezione C - FURTO e RAPINA prevede una partita C1 - "CONTENUTO FURTO" con una copertura base, con le seguenti garanzie:</p> <p>a) furto con rottura e/o scasso; uso fraudolento di chiavi, furto con scalata, furto con introduzione clandestina; b) rapina od estorsione avvenuta nei locali anche se iniziata dall'esterno; c) i danni causati ai beni assicurati nel commettere o nel tentativo di commettere il furto o la rapina; d) guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi nonché furto di fissi ed infissi; e) atti vandalici commessi dagli autori del furto; f) portavalori; g) spese ed onorari del perito; h) spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti; i) spese per la sostituzione delle serrature o per migliorare i mezzi di chiusura dei locali. Sono sempre operanti le seguenti disposizioni normative: Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia; Furto commesso da prestatori di lavoro; Furto con rottura dei vetri delle vetrine; Contenuto presso terzi; Contenuto presso fiere e mostre; Furto pannelli solari o fotovoltaici; Indennizzo enti particolari; Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato; Esistenza di procedure concorsuali; Trasloco delle cose assicurate; Coesistenza di assicurazione trasporti; Selling price.</p> <p>Per le Merci a più elevato rischio furto (rischio classificato nella categoria più grave di Tariffa) è prevista una franchigia assoluta.</p>
Garanzie Complementari FURTO e RAPINA (opzionali)	<p>La copertura può essere integrata mediante Garanzie Complementari (opzionali):</p> <ul style="list-style-type: none">• INTEGRAZIONE VALORI (C2);• GUASTI CAGIONATI DAI LADRI in aumento di garanzia base (C3);• FURTO ATTREZZI e MERCI TRASPORTATE (C4)• VEICOLI e/o NATANTI ALL'APERTO nell'area cintata in uso all'Assicurato (C5);• CONDIZIONI AGGIUNTIVE FURTO (C6), cioè alcune clausole Furto opzionali che regolano la presenza di impianti di allarme e di garanzie per alcune particolari attività assicurabili (es. stazioni di servizio e/o autolavaggi).



Che cosa è assicurato?

Sezione D - GUASTI MACCHINE	<p>La Sezione D - GUASTI MACCHINE prevede la copertura assicurativa, per le APPARECCHIATURE D'UFFICIO (D1) e per il MACCHINARIO (D2), collaudati e pronti all'uso cui sono destinati da: a) rotture meccaniche dovute a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei; b) imperizia, negligenza, errata manipolazione o manovra; c) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione; d) errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione, sempre che siano trascorsi 12 mesi dalla data di acquisto del bene o sia scaduta la garanzia contrattualmente prestata dal costruttore o fornitore; e) errori di montaggio e smontaggio connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; f) rovesciamento di liquidi in genere; g) traboccamento, rigurgito della rete fognaria; h) gelo, valanghe, ghiaccio.</p>
Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE	<p>La Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE prevede la garanzia base R.C.T. (E1) che protegge l'imprenditore nei casi di responsabilità per danni procurati a terzi nello svolgimento dell'attività indicata in polizza. La garanzia base R.C.T. dell'azienda opera anche per i danni derivanti dalla proprietà o dall'utilizzo dei locali destinati ad azienda.</p> <p>Sono sempre operanti le seguenti Condizioni Speciali R.C.T.: Lavori presso terzi; Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio; Danni a mezzi sotto carico e scarico; Danni da interruzione di attività; Responsabilità personale degli addetti - Responsabilità dall'uso di armi per legittima difesa; Danni ai veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata; Danni da inquinamento accidentale; Committenza di lavori di straordinaria manutenzione; Cessione di lavori in subappalto; Smercio.</p> <p>Normalmente alla copertura base R.C.T. è abbinata anche la garanzia R.C.O. - Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (E2) in tal caso l'assicurazione opera per gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti, dai lavoratori subordinati e da tutti i lavoratori di cui si avvale l'Assicurato nel rispetto degli obblighi di legge.</p> <p>La garanzia R.C.T. può essere limitata anche alla "R.C. limitata alla sola proprietà del fabbricato" (E7), si tratta di una garanzia alternativa alla copertura base E1, da proporre qualora l'Assicurato sia solo proprietario del Fabbricato (affittato a terzi che vi esercitano un'attività).</p>
Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE (Coperture opzionali)	<p>La copertura assicurativa R.C.T./R.C.O. può essere integrata mediante l'inclusione delle seguenti Garanzie Complementari (opzionali):</p> <ul style="list-style-type: none">• R.C. POSTUMA (E3), copre i danni verificatisi dopo l'ultimazione dei lavori; acquistabile solo per alcune tipologie di attività assicurabili e con formulazioni specifiche in base al tipo di attività esercitata;• R.C. MALATTIE PROFESSIONALI (E4), copre la responsabilità del datore di lavoro per malattie professionali; si tratta di una copertura complementare alla garanzia R.C.O.;• R.C. PRODOTTI (E5), copre i danni derivanti da difetto del prodotto e consente al produttore di trasferire il rischio in capo alla compagnia assicuratrice. Prevista la possibilità di prestare le seguenti coperture opzionali: P50 - "Estensione della garanzia ai prodotti consegnati direttamente in USA, Canada e Messico - Esportazione diretta" e la garanzia P77 - "Ritiro prodotti";• CONDIZIONI AGGIUNTIVE R.C. (E6), si tratta di alcune garanzie di Responsabilità Civile specifiche (opzionali) per coprire alcuni rischi particolari (opzionali) quali: Estensione limiti lavori presso terzi e interruzioni di attività (E705); Danni a cose di terzi movimentate (E707); Estensione smercio fuori dai locali dell'attività (E708); Cessione dei lavori in subappalto senza limiti (A900); Cose portate dai clienti (E444); Cose consegnate dai clienti lavanderie (E445), Assicurato aggiunto per la proprietà dei fabbricati aziendali (E001). <p>Nella copertura assicurativa R.C. è prevista la garanzia opzionale R.C. DATORIALE (E7), che copre le perdite patrimoniali derivanti da richieste di risarcimento promosse da ex dipendenti, dipendenti o potenziali dipendenti dell'impresa Contraente per: loro licenziamenti illegittimi o ingiustificati; mancata assunzione o promozione; ingiustificato provvedimento disciplinare; inadeguata applicazione della Legge sulla "Privacy"; qualsiasi tipo di vessazione negli ambienti di lavoro (discriminazione, molestie, mobbing), ferme le relative esclusioni e delimitazioni di garanzia.</p>
Sezione F - TRASPORTI	<p>La Sezione F - TRASPORTI prevede la garanzia MERCI TRASPORTATE (F1) che protegge l'imprenditore dai danni subiti dalle merci durante il trasporto in Italia su veicoli conto proprio di proprietà o se conto terzi di proprietà di piccole imprese artigiane di autotrasportatori con non più di 2 veicoli (c.d. padroncini).</p> <p>Sono esclusi dalla copertura i trasporti effettuati con società specializzate con più di 2 veicoli (quali grandi spedizionieri, es: TNT, UPS, Fedex, ecc.).</p>



Che cosa NON è assicurato?

Che cosa non è assicurato Sezione A - INCENDIO ALL RISKS

AXA non è obbligata in alcun caso per:

- a) i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di:
- 1) atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 - 2) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - 3) maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazione della falda freatica;
 - 4) mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina;
 - 5) trasporto e/o movimentazione, all'interno o al di fuori dell'area di pertinenza aziendale, delle cose assicurate - salvo quanto previsto per la movimentazione interna dalla garanzia A10 - "Estensione garanzie", se operante;
 - 6) atti di terrorismo;
 - 7) terremoto;
 - 8) inondazioni, alluvioni;
 - 9) formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico - salvo quanto previsto per allagamento dalla garanzia A10 - "Estensione garanzie", se operante;
- se il sinistro è in relazione con tali eventi;
- b) i danni di:
- 1) guasti o rotture meccanici ed elettrici in genere, anormale funzionamento di impianti, macchinari e attrezzature in genere, e loro sistemi di azionamento/controllo, salvo che tali danni siano provocati da eventi in garanzia come previsto dalla Sezione A - Incendio All Risks;
 - 2) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione;
 - 3) fenomeno elettrico in genere a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi, salvo quanto previsto dalla Garanzia Complementare opzionale A5 - "Fenomeni elettrici";
- sempre che non siano causa di altri eventi indennizzabili a termini della Sezione A - Incendio All Risks, in questo caso AXA sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
- c) i danni causati da o dovuti a:
- 1) interruzioni di reazioni termiche, isotermiche, chimiche o da interruzioni o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci, salvo che tali danni siano provocati da eventi in garanzia come previsto dalla Sezione A - Incendio All Risks;
 - 2) crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti, fessurazioni, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi - salvo quanto previsto per crollo e collasso strutturale dalla garanzia A10 - "Estensione garanzie", se operante;
 - 3) errata manovra;
 - 4) effetti gradualmente degli eventi atmosferici;
 - 5) polvere, umidità, brina e condensa, variazioni di temperatura, deterioramento, logorio, usura, incrostazione, arrugginimento od ossidazione, corrosione, smog, contaminazione, stillicidio, perdita di peso, deperimento, siccità, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione, alterazioni di colore o sapore; mescolamento di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, salvo che tali danni siano provocati da eventi in garanzia come previsto dalla presente Sezione A - Incendio All Risks;
 - 6) animali o vegetali in genere (compresi insetti, vermi, funghi, parassiti, virus, batteri od altri microrganismi, ecc.);
 - 7) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, salvo che tali danni siano provocati da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti entro 20 metri da esse;
 - 8) eventi per i quali deve rispondere, per legge, il costruttore od il fornitore delle cose assicurate;
 - 9) errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni, qualità, quantità, peso, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto; anormale od improprio stoccaggio;

Esclusioni Incendio All Risks

(segue)



Che cosa NON è assicurato?	
Esclusioni Incendio All Risks	<p style="text-align: center;">Che cosa non è assicurato Sezione A - INCENDIO ALL RISKS</p> <p>c) i danni causati da o dovuti a: <i>(segue)</i></p> <p>10) mancata e/o anormale manutenzione, revisione, collaudo, montaggio o smontaggio di impianti, costruzione o demolizione di fabbricati;</p> <p>11) mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci, provviste o scorte alimentari, fuoriuscita del fluido frigorifero, salvo quanto previsto dalla unità tecnica A4 - "Merci in refrigerazione", se operante;</p> <p>12) contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori causati dall'azione diretta della fiamma o dal calore del focolare;</p> <p>13) occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell'acqua piovana - salvo quanto previsto per bagnamento e allagamento dalla garanzia A10 - "Estensione garanzie", se operante;</p> <p>sempre che non siano causa di altri eventi indennizzabili a termini della presente Sezione, in questo caso AXA sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.</p> <p>Si intendono comunque esclusi:</p> <p>d) i danni commessi con dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;</p> <p>e) i danni causati da impiego di esplosivi o sminamento;</p> <p>f) i maggiori costi sostenuti a causa di ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti, salvo quanto previsto dalla garanzia "Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione";</p> <p>g) i danni causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione ambientale dell'acqua, dell'aria, del suolo nonché di contaminazione da sostanze radioattive (salvo quanto previsto dalla garanzia A7 - "Spese di demolizione e sgombero in aumento", se operante);</p> <p>h) i danni di furto ed i danni cagionati dai ladri ai locali e alle cose assicurate, furto con destrezza, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti o perdite riscontrata in sede di inventario, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi (salvo quanto espressamente previsto per i guasti cagionati dai ladri alle porte ed ai serramenti. Punto 1) ultimo capoverso dell'articolo "Delimitazioni di garanzia",);</p> <p>i) i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;</p> <p>j) i costi di livellamento, bonifica, scavo e riempimento del terreno (salvo gli scavi per fondazioni e i relativi riempimenti, nel caso di ricostruzione a nuovo di fabbricati resa necessaria da evento dannoso indennizzabile a termini di polizza);</p> <p>k) i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione o alterazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in seguito ad attacco od infezione di virus informatici oppure conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi o riconducibili a smagnetizzazione, cancellazione di dati ed a cestinatura per svista, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio.</p> <p>Sono inoltre esclusi:</p> <p>l) le perdite di mercato e danni indiretti in genere, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.</p>
Cose escluse dall'assicurazione Incendio All Risks	<p>Sono esclusi dalle cose assicurate:</p> <p>1) gioielli, perle naturali e coltivate, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale e purché inerenti l'attività assicurata), affreschi, mosaici, raccolte scientifiche, d'antichità e numismatiche e collezioni in genere, aventi valore artistico o affettivo (salvo le raccolte e collezioni filateliche e numismatiche per la voce merceologica "Filatelia, numismatica" e salvo le raccolte d'antichità per la voce merceologica "Antiquariato (esclusi preziosi)");</p> <p>2) boschi, coltivazioni floreali ed agricole, alberi, piante, animali in genere (salvo espressamente indicato in polizza ad integrazione della definizione di merci);</p> <p>3) il terreno o l'area su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;</p> <p>4) piazzali, lastricati, strade interne di pertinenza aziendale, salvo diversamente indicato in polizza;</p> <p>5) merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area di pertinenza aziendale (qualora garantite da specifica polizza trasporti);</p> <p>6) argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli, pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'area degli stabilimenti;</p> <p style="text-align: right;"><i>(segue)</i></p>



Che cosa NON è assicurato?

<p>Cose escluse dall'assicurazione Incendio All Risks</p>	<p>7) natanti di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri e aeromobili di qualsiasi tipo, salvo patto speciale espressamente indicato in polizza;</p> <p>8) ciclomotori, natanti o veicoli targati (non costituenti merci) e/o altri veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria per veicoli a motore (Codice delle assicurazioni private D.Lgs. n. 209/2005, e successive modificazioni e integrazioni), fermo quanto previsto dalle Garanzie Complementari A6 - "Ricorso Terzi" e A8 - "Veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia";</p> <p>9) attrezzatura, macchinario, merci o altre cose facenti parte del contenuto durante i mercati ambulanti all'aperto.</p> <p>In ogni caso, salvo diversamente indicato in polizza, dalla somma assicurata sono esclusi:</p> <p>1) fabbricati in "leasing" se assicurati con polizza leasing separata (salvo se operante la clausola LEA01);</p> <p>2) macchinari ed attrezzature in "leasing" se assicurati con polizza leasing separata. Tuttavia se la polizza leasing è stipulata con la formula a "Valore residuo", si intendono compresi nella partita A2 - "Contenuto", qualora assicurata, macchinari ed attrezzature in leasing nei limiti del valore già ammortizzato alla data del sinistro (valore determinato in base al piano di ammortamento ed ai canoni di leasing pagati), escluso in ogni caso il valore residuo o di riscatto del bene;</p> <p>3) apparecchiature elettroniche se assicurate con polizza separata elettronica o guasti macchine;</p> <p>4) pannelli solari e/o impianti fotovoltaici, impianti a biomassa e altri impianti per la produzione di energia, se assicurati con polizza separata (salvo quanto previsto dall'unità tecnica A9 - "Pannelli Fotovoltaici", se operante).</p>
<p>Esclusioni MAGGIORI SPESE</p>	<p style="text-align: center;">Che cosa non è assicurato Sezione B - DANNI INDIRETTI</p> <p>AXA non indennizza le MAGGIORI SPESE conseguenti a prolungamento ed estensione dell'attività causate da:</p> <p>1) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;</p> <p>2) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;</p> <p>3) sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente;</p> <p>4) miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;</p> <p>5) cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del sinistro;</p> <p>6) atti di terrorismo (anche se indennizzabile a termini della garanzia "Atti di terrorismo").</p> <p>La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.</p> <p>Per i sinistri catastrofali previsti dalle garanzie A12 - "Terremoto" e A13 - "Inondazione-Alluvione", se operanti, si veda anche quanto previsto dal normativo delle suddette garanzie (limite massimo di indennizzo).</p>
<p>Esclusioni INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI 10%</p>	<p>La garanzia "INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI 10%" non si applica per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli "Atti di terrorismo"; - le garanzie di responsabilità (es. Rischio Locativo e/o Ricorso Terzi); per le Merci in refrigerazione (A4), per i Fenomeni Elettrici (A5) e per le spese di demolizione e sgombero e per la Rottura di lastre o insegne. <p>Per i sinistri catastrofali previsti dalle garanzie A12 - "Terremoto" e A13 - "Inondazione-Alluvione", se operanti, si veda anche quanto previsto dal normativo delle suddette garanzie (franchigia, limite massimo di indennizzo).</p>
<p>Esclusioni INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI A SCAGLIONI</p>	<p>La garanzia "INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER DANNI INDIRETTI A SCAGLIONI" non si applica per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le garanzie A12 - "Terremoto", A13 - "Inondazione-Alluvione" e per gli "Atti di terrorismo"; - le garanzie di responsabilità (es. Rischio Locativo e/o Ricorso Terzi); per le Merci in refrigerazione (A4), per i Fenomeni Elettrici (A5) e per le spese di demolizione e sgombero e per la Rottura di lastre o insegne.



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni PERDITA PIGIONI	<p align="center">Che cosa non è assicurato Sezione B - DANNI INDIRETTI</p> <p>La garanzia Perdita Pigioni non si applica per gli “Atti di terrorismo”; per i “Fenomeni Elettrici (A5)” e per la “Rottura di lastre o insegne”. Per le garanzie catastrofali A12 - “Terremoto”, A13 - “Inondazione-Alluvione” il limite per sinistro/anno indicato in polizza per A12 - “Terremoto”, A13 - “Inondazione-Alluvione” è comprensivo dei danni materiali diretti e dei danni indiretti relativi alla garanzia perdita pigioni.</p> <p>Per i sinistri catastrofali previsti dalle garanzie A12 - “Terremoto” e A13 - “Inondazione-Alluvione”, se operanti, si veda anche quanto previsto dal normativo delle suddette garanzie (limite massimo di indennizzo).</p>
Esclusioni FORMA A PERCENTUALE DI INDENNIZZO SUL FATTURATO (B4)	<p align="center">Che cosa non è assicurato Sezione B - DANNI INDIRETTI FORMA A PERCENTUALE DI INDENNIZZO SUL FATTURATO (B4)</p> <p>AXA non risponde delle perdite o delle spese:</p> <ol style="list-style-type: none">1) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione A - “Incendio All Risks”:<ol style="list-style-type: none">a) subito dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;b) subiti dalle merci presso terzi e/o dal macchinario ed attrezzatura presso terzi (ancorché indennizzabile a termini delle Condizioni Speciale “Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre” e/o “Merci temporaneamente riposte presso l’abitazione del titolare” della Sezione A - “Incendio All Risks”);c) di movimentazione interna e/o urto veicoli (ancorché indennizzabile a termini della A10 - “Estensione Garanzie”, se operante, della Sezione A - “Incendio All Risks”);d) causato da atti di terrorismo (ancorché indennizzabile a termini delle Condizioni Speciale Atti di terrorismo” della Sezione A - “Incendio All Risks”);2) conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:<ol style="list-style-type: none">a) tumulti popolari, scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità (salvo quanto previsto dalla clausola “Inattività causata da provvedimenti imposti dalle Autorità Civili”);b) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;c) dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;d) mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività;e) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.
Cessazione del rischio - Risoluzione dell’assicurazione	<p>L’assicurazione danni indiretti FORMA A PERCENTUALE DI INDENNIZZO SUL FATTURATO è automaticamente risolta al verificarsi di una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">a) fallimento o ammissione dell’azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;b) messa in liquidazione o cessazione dell’azienda;c) cessione o alienazione, parziale o totale, dell’azienda stessa. <p>In tutti i casi suindicati, il premio danni indiretti dell’annualità in corso è dovuto per intero ad AXA. Nel caso di chiusura in perdita di due esercizi consecutivi AXA può recedere dall’assicurazione danni indiretti con preavviso di 30 giorni.</p> <p>In tal caso AXA, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio danni indiretti al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.</p>



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni Furto	<p style="text-align: center;">Che cosa non è assicurato Sezione C - FURTO e RAPINA</p> <p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, se il sinistro è in relazione con tali eventi;b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, se il sinistro è in relazione con tali eventi;c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:<ul style="list-style-type: none">1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;2) da prestatori di lavoro o da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere, eccetto quanto previsto dalla clausola: "Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro";3) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, entro il secondo grado;e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi non utilizzati o incustoditi. Relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;f) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;g) subiti dai beni all'aperto (salvo quanto previsto dalla clausola: "Furto pannelli solari o fotovoltaici" e quanto previsto dalla Garanzia Complementare "Veicoli e/o Natanti all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato", se operante);h) derivanti da furto con destrezza o avvenuto in concomitanza con truffa;i) subiti dai beni nelle vetrinette esterne, da merci e valori nei distributori automatici esterni, e subiti dai distributori automatici stessi (salvo - se operante - quanto indicato alla Condizione Aggiuntiva (C828) "Distributori automatici");j) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità delle cose assicurate.
Esclusioni Guasti Macchine	<p style="text-align: center;">Che cosa non è assicurato Sezione D - GUASTI MACCHINE</p> <p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) causati da atti dolosi, vandalici, terrorismo, sabotaggio, atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;c) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dai soci a responsabilità illimitata;d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno e delle fondazioni, variazione della falda freatica; allagamento o impantanamento da qualsiasi causa dovuto;e) di incendio, di fenomeno elettrico (A5) ed altri eventi previsti dalla Sezione A - "Incendio", di furto ed altri eventi previsti dalla Sezione C - "Furto e rapina";f) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;g) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati;h) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;i) dovuti ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico in genere (sovraccarico meccanico, di lavoro, termico, elettrico, strutturale, ecc.);j) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, nastri e ai nastri trasportatori non metallici, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;k) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; (segue)



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni Guasti Macchine	<p style="text-align: center;">Che cosa non è assicurato Sezione D - GUASTI MACCHINE</p> <p>Sono esclusi i danni: <i>(segue)</i></p> <ul style="list-style-type: none">l) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico;m) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; scardassi; tele ed ai vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone, a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;n) imputabili a variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione quando le macchine e gli impianti assicurati non siano dotati degli apparecchi di protezione e di stabilizzazione prescritti dalla casa costruttrice o fornitrice; restano tuttavia compresi i danni agli apparecchi di protezione e di stabilizzazione;o) provocati dalle fuoriuscite di masse in fusione;p) di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, errata cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi o da cestinatura per svista oppure da perdita o alterazione di dati senza danni materiali e diretti ai beni assicurati;q) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;r) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi. <p>Relativamente agli elaboratori di processo ed apparecchiature di comando, controllo e regolazione di tipo elettronico, sono esclusi dalla garanzia i danni di origine interna e comunque tutti i danni, i guasti e i difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none">s) controlli di funzionalità;t) manutenzione preventiva;u) eliminazione dei disturbi o difetti a seguito di usura;v) aggiornamento tecnologico dell'impianto;w) danni e disturbi delle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche del macchinario assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
Esclusioni R.C.T.	<p style="text-align: center;">Che cosa non è assicurato Sezione E- RESPONSABILITÀ CIVILE</p> <p>Sono esclusi dalla garanzia R.C.T. i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">1) derivanti da attività per le quali siano previsti requisiti di legge per l'esercizio della stessa, e l'Assicurato ne risulti sprovvisto;2) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dalla clausola: "Danni da inquinamento accidentale";3) conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;4) conseguenti ad alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;5) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore o comunque danni rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 209/2005 (circolazione stradale di veicoli) e successive modifiche ed integrazioni (salvo quanto previsto dalla garanzia "committenza auto");6) da proprietà ed uso di natanti e da unità naviganti a motore;7) da impiego di aeromobili;8) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;9) alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione degli stessi. Fermo comunque quanto espressamente previsto per gli autolavaggi nell'ambito della garanzia "R.C. Postuma (E3)" e "Cose consegnate dai Clienti - Lavanderie (E445)";10) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall'articolo "R.C.T. - Oggetto dell'assicurazione" al punto "Cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori" nonché, se operanti, quanto previsto dalla garanzia "R.C.T. - Cose portate dai clienti (E444)" e "R.C.T. - Cose consegnate dai Clienti - Lavanderie (E445)";



Che cosa non è assicurato Sezione E- RESPONSABILITÀ CIVILE

Sono esclusi dalla garanzia R.C.T. i danni: (segue)

- 11) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto dall'articolo: "R.C.T. - Oggetto dell'assicurazione" al punto "R.C.T. - Cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori" e quanto previsto dall'articolo: "R.C.T. - Lavori presso terzi";
- 12) a cose di terzi sollevate, caricate o scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi, salvo quanto previsto dalla garanzia "R.C.T. - Danni a cose di terzi movimentate (E707)", se operante;
- 13) a condutture ed impianti sotterranei, salvo quanto previsto dall'articolo: "R.C.T. - Lavori presso terzi";
- 14) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, salvo quanto previsto dall'articolo: "R.C.T. - Lavori presso terzi";
- 15) da furto (salvo, se operanti, quanto previsto dalle garanzie "R.C.T. - Cose portate dai clienti (E444)" e "R.C.T. - Cose consegnate dai Clienti - Lavanderie (E445)");
- 16) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall'articolo: "R.C.T. - Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio" e dall'articolo: "R.C.T. - Lavori presso terzi";
- 17) derivanti dalla proprietà o dalla detenzione di cani non da guardia;
- 18) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C., salvo, se operanti, quanto previsto dalla garanzia "R.C.T. - Cose portate dai clienti (E444)" e "R.C.T. - Cose consegnate dai Clienti - Lavanderie (E445)";
- 19) provocati da persone operanti nell'attività assicurata non rientranti nella definizione di addetti, fermo quanto previsto dall'articolo: "R.C.T. - Oggetto dell'assicurazione";
- 20) cagionati da prodotti e cose dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto dall'articolo: "R.C.T. - Smercio", e, se operante, dalla Condizione Aggiuntiva "R.C.T. - Estensione smercio fuori dai locali dell'attività (E708)";
- 21) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o dopo la consegna degli stessi, salvo, quando operante, quanto previsto dalla garanzia "R.C. Postuma (E3)";
- 22) cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o dopo la consegna a terzi, salvo, quando operante, quanto previsto dalla garanzia "R.C. Postuma (E3)";
- 23) derivanti dalla proprietà di fabbricati e relativi impianti che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata, fatta eccezione per le porzioni di civile abitazione facenti parte del fabbricato destinato ad uso aziendale nell'ubicazione indicata in polizza;
- 24) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 25) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 26) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall'articolo: "R.C.T. - Danni da interruzione o sospensione di attività" e, quando operante, quanto previsto dalla garanzia "R.C. Postuma (E3)";
- 27) ai fabbricati in uso nei quali si svolge l'attività esercitata;
- 28) ai beni detenuti dall'Assicurato in base a contratto di leasing;
- 29) a cose, resi strettamente necessari dall'esecuzione dell'attività esercitata;
- 30) derivanti da campi elettromagnetici;
- 31) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- 32) derivanti da perdite patrimoniali pure.

La garanzia R.C.T. non è operante per i danni:

- a) direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
- b) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici oppure conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino: incendio, esplosione o scoppio; (segue)

**Esclusioni
R.C.T.**



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni R.C.T.	<p>La garanzia R.C.T. non è operante per i danni: <i>(segue)</i></p> <ul style="list-style-type: none">c) da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista;d) derivanti da tutte le attività svolte nelle aree aeroportuali, a bordo di aerei, nel perimetro a stretto contatto con aerei, sulla pista di atterraggio/decollo, nelle torri di controllo e agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate;e) derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;f) derivanti da condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere;g) derivanti e conseguenti alla circolazione dei treni, dalla proprietà e gestione di ferrovie;h) a vagoni ferroviari o derivanti da attività di costruzione, manutenzione e lavori in genere sulla rete ferroviaria;i) derivanti da attività di pulizia della rete ferroviaria;j) riconducibili alla responsabilità vettoriale;k) derivanti da trattamenti che richiedono controllo o sorveglianza medica, fermo quanto previsto dall'articolo: "R.C.T. - Oggetto dell'assicurazione" per il servizio di pronto soccorso e/o medico.
Esclusioni R.C.O.	<p>La garanzia R.C.O. non è valida:</p> <ul style="list-style-type: none">a) per le malattie professionali (assicurabili con la garanzia E4 - "R.C. Malattie professionali");b) per i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;c) per i danni derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;d) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;e) per i danni derivanti da campi elettromagnetici;f) per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;g) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.
Esclusioni R.C. Postuma dell'installatore e manutentore	<p>Non sono indennizzabili i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) alle parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse o che si renda necessaria per la ricerca dell'errore o del difetto;b) cagionati da vizio o difetto originario dei prodotti o ricambi da chiunque fabbricati;c) da mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo di impianti di refrigerazione;d) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;e) da mancato o intempestivo intervento manutentivo;f) da attività di manutenzione o installazione di funivie, seggiovie ed impianti simili di risalita;g) causati dalle ditte subappaltatrici cui l'Assicurato stesso ha ceduto l'esecuzione dei lavori, se non disciplinata e operante la Condizione Aggiuntiva "Estensione all'attività delle ditte subappaltatrici (A361)". <p>Sono comunque esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">- imputabili ad errori nella scrittura del programma <u>software</u> (c.d. "bugs") per i quali deve rispondere il fornitore/distributore del programma stesso o il costruttore dei beni oggetto dei lavori di installazione, manutenzione, riparazione o modifica eseguiti dall'Assicurato;- conseguenti ad attacco od infezione di virus informatici;- di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, nonché da smagnetizzazione ed a cestinatura per svista.
Esclusioni R.C. Postuma del riparatore di veicoli o natanti	<p>Non sono indennizzabili i danni o risarcibili:</p> <ul style="list-style-type: none">a) qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle cose stesse direttamente oggetto dei lavori, e qualsiasi spesa che si renda necessaria per la ricerca dell'errore o difetto di esecuzione;b) i danni cagionati da vizio o difetto originario dei ricambi o dei prodotti montati da chiunque fabbricati;c) i danni da interruzione o sospensione di attività;d) i danni da mancato uso o disponibilità dei veicoli o natanti. <p>Sono comunque esclusi i danni dovuti a difetto originario dei programmi stessi e/o errori nella scrittura del software (c.d. "bugs") per i quali deve rispondere il produttore del veicolo o natante oppure il fornitore della componentistica dei sistemi elettronici hardware e/o software.</p>



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni R.C. Malattie professionali	<p>La garanzia R.C. Malattie professionali non vale:</p> <ol style="list-style-type: none">1) per i pestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;2) per le malattie professionali conseguenti:<ol style="list-style-type: none">a) all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'Assicurato o dei rappresentati legali dell'impresa.La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia R.C. Malattie Professionali oppure dopo 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;4) per le malattie professionali derivanti da campi elettromagnetici;5) per le malattie professionali di qualsiasi natura connesse o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto, del silicio e prodotti derivati;6) per le malattie professionali derivanti dall'utilizzo di prodotti o componenti geneticamente modificati;7) per le malattie professionali connesse a contagio da virus HIV e sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE);8) per le malattie professionali derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;9) per le malattie professionali imputabili a fumo attivo e passivo;10) per le malattie provocate da reali o presunti comportamenti vessatori in genere negli ambienti di lavoro posti in essere da colleghi e/o superiori; quali a titolo esplicativo: molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili o molestie di altra natura; da qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta; da mobbing.
Esclusioni R.C. Prodotti	<p>L'assicurazione R.C. Prodotti non comprende:</p> <ol style="list-style-type: none">1) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;2) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti (salvo quanto previsto dalla clausola P77 - "Ritiro prodotti", se operante);3) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o culture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento da falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. <p>Sono inoltre esclusi dall'assicurazione R.C. Prodotti:</p> <ol style="list-style-type: none">a) i danni derivanti da violazione volontaria di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza o, in mancanza di queste, che siano la naturale conseguenza di scelte imprenditoriali adottate dall'Assicurato che compromettano la sicurezza degli stessi;b) le spese, da chiunque sostenute in sede extragiudiziale, per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo siano state preventivamente autorizzate da AXA;c) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;d) i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale;e) i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);f) i danni derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;g) i danni derivanti da campi elettromagnetici;h) i danni derivanti da urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo, tabacco e suoi derivati;i) i danni derivanti da prodotti di origine organica umana o riconducibili al virus dell'HIV, alla sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE); <p style="text-align: right;"><i>(segue)</i></p>



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni R.C. Prodotti	<p>Sono inoltre esclusi dall'assicurazione R.C. Prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none">j) i danni provocati da prodotti di ingegneria genetica (O.G.M.) o che contengono componenti, sostanze, prodotti vegetali o animali geneticamente modificati; nonché i danni provocati dall'uso di semi o organismi geneticamente modificati in laboratorio, relativamente ai danni connessi a tale modifica genetica;k) i danni provocati da prodotti finali o intermedi, in cui siano presenti componenti costituenti grave minaccia per la salute umana, riconosciuti tali secondo provvedimento di Autorità competente nazionale o della Commissione Europea in vigore al momento della consegna a terzi del prodotto;l) le spese da chiunque sostenute per il pagamento di multe, ammende, sanzioni o altri importi o risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages);m) i danni di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio, nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati e cestinatura per svista;n) i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore automotive (industria automobilistica, motociclistica e di veicoli a motore in genere) nonché i danni derivanti da prodotti intermedi utilizzati come componenti o ricambi;o) relativamente ad impianti antifurto e antincendio, i danni da furto o da incendio conseguenti a inefficacia totale o parziale dei prodotti assicurati;p) i danni provocati in U.S.A., Canada da funghi e spore per le seguenti tipologie di prodotti: impermeabilizzanti, isolanti, coibenti, rivestimenti e controsoffitti, prefabbricati, portanti e non, condizionamento e refrigerazione, vernici, pitture, smalti, resine, solventi, collanti. <p>L'Assicurazione perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente alla stipula del contratto assicurativo in ordine all'assenza, all'atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento inerenti la garanzia R.C. prodotti già note anteriormente alla data di effetto della presente polizza o alla conoscenza di circostanze o situazioni che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.</p>
Esclusioni Esportazione diretta in USA, Canada e Messico (P50)	<p>Questa specifica estensione è valida solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della garanzia P50 e di eventuali altre analoghe estensioni previste su polizze precedentemente stipulate con AXA e per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nello stesso periodo.</p> <p>È comunque sempre escluso dalla garanzia il pagamento di multe, ammende, sanzioni o altri importi o risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages).</p>
Esclusioni Ritiro Prodotti (P77)	<p>Ferme le esclusioni e delimitazioni previste dalla garanzia base "R.C. Prodotti", la garanzia Ritiro Prodotti non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il ritiro di prodotti che sia riconducibile a evidenti violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della consegna a terzi del prodotto;b) il valore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;c) le spese di riparazione o distruzione di prodotti, salvo quanto previsto dal precedente articolo;d) il ritiro di prodotti assicurati dovuto a scadenza, normale deperimento, deterioramento o decomposizione degli stessi;e) il ritiro dei prodotti descritti in polizza causato da errata consegna o errato invio;f) le multe, ammende e penalità in genere;g) le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro, perdite dovute a diminuzione del volume di affari, spese sostenute per il recupero di immagine;h) le spese per ritiro di prodotti negli U.S.A., Canada, Messico;i) le spese per ritiro di prodotti destinati specificamente al settore automotive (veicoli a motore in genere);j) le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione dolosa o sabotaggio di prodotti (Tampering).



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (E7)	Relativamente alla garanzia "R.C. Proprietà del Fabbricato", ferme le esclusioni previste dall'articolo: "Esclusioni R.C.T.", non sono indennizzabili i danni derivanti: da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne (salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture), nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.
Esclusioni R.C. Datoriale (E8)	<p>L'assicurazione non vale per le richieste di risarcimento in qualsiasi modo attribuibili a, derivanti da e/o connesse a:</p> <ol style="list-style-type: none">1) licenziamenti collettivi; sono considerati licenziamenti collettivi le risoluzioni del rapporto di lavoro che coinvolgano 5 o più lavoratori nel periodo di tempo di 120 giorni e che comporta una soppressione dei posti di lavoro conseguente a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;2) morte, lesioni personali e danni materiali;3) danneggiamento e/o perdita di oggetti materiali e/o di animali, nonché a smarrimento, distruzione e/o deterioramento di denaro, di preziosi e/o di titoli di credito, nonché da furto, rapina, incendio, infedeltà dei dipendenti;4) atti illeciti autorizzati, consentiti o comunque agevolati dai soci, associati o consorziati dell'impresa Contraente che hanno concorso alla promozione della richiesta di risarcimento;5) fatti dolosi e/o all'indebita percezione di utilità, vantaggi e/o compensi da parte di chiunque, ivi inclusi gli Assicurati, l'impresa Contraente, le eventuali società controllate e/o le società partecipate, anche indirettamente dall'impresa Contraente;6) atti illeciti nella gestione di rapporti di lavoro relativi a società controllate e/o società partecipate dall'impresa Contraente o nella gestione di rapporti di lavoro relativi alla costituzione o acquisizione di nuove società controllate (o di quote di società partecipate);7) l'esercizio, da parte dell'impresa Contraente e/o degli Assicurati, di qualsiasi attività professionale, servizi o consulenze rese a Terzi, e/o a qualsiasi atto, errore od omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alla attività della Contraente, delle eventuali società controllate e/o partecipate;8) omesse o errate dichiarazioni fiscali e tributarie, versamento di imposte, tasse, contributi di ogni tipo ivi compresi quelli previdenziali e assistenziali;9) multe, sanzioni e penalità in genere, di qualsiasi natura ed a chiunque inflitte;10) procedimenti giudiziari o arbitrali, procedimenti di mediazione o altri procedimenti promossi dinnanzi ad autorità legalmente riconosciute, i quali siano stati avviati in data antecedente la data di effetto dell'Assicurazione;11) qualunque fatto o circostanza, situazione, operazione, evento o atto illecito noto agli Assicurati o all'impresa Contraente e/o alle eventuali società controllate e/o alle società partecipate e/o comunicato ad altro assicuratore prima della data di effetto della presente polizza;12) violazione di norme in vigore in qualunque giurisdizione in materia di doveri e responsabilità dei gestori di piani pensionistici, fondi pensione, fondi di previdenza e assistenza e/o fondi che prevedano altri benefici per i dipendenti;13) l'esercizio da parte degli Assicurati di qualsiasi attività, incarico e/o funzione in seno a soggetti diversi dall'impresa Contraente (anche se relativi a incarico e/o funzione in società controllate e/o dalle società partecipate);14) responsabilità amministrativa o amministrativo-contabile per danno erariale;15) responsabilità personali e/o solidali gravanti ai sensi di legge sui soggetti che hanno assunto obbligazioni in nome e/o per conto di associazioni non riconosciute;16) frodi in danno dell'impresa Contraente (o di società controllate e/o partecipate);17) qualsiasi tipo di molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili, qualsiasi tipo di vessazione negli ambienti di lavoro, qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta, mobbing, qualora gli atti illeciti (colposi o dolosi) siano imputabili a persone che ricoprono la funzione di: amministratore unico, direttore generale, amministratore di fatto o, qualora tali atti illeciti (colposi o dolosi), siano stati autorizzati, consentiti o comunque agevolati dai soci, associati o consorziati dell'impresa Contraente;18) atti compiuti dall'Assicurato successivamente alla promozione dell'azione di responsabilità da parte della Contraente, delle eventuali società controllate e/o partecipate, dei loro creditori sociali, nonché di Terzi, ovvero successivamente alla denuncia del sospetto di irregolarità nell'adempimento dei doveri dei componenti gli organi di amministrazione (art. 2409 C.C. e disposizioni analoghe), ovvero successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento della società (art. 2484 C.C. e disposizioni analoghe) o alla data in cui sia presentata istanza o domanda di ammissione a qualsiasi procedura concorsuale, comprese quelle di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. <p>L'assicurazione non vale per le richieste di risarcimento derivanti da persone legate agli amministratori (amministratore unico, direttore generale, amministratore di fatto) o ai soci a responsabilità illimitata dell'impresa Contraente, da vincoli di parentela entro il secondo grado e/o da rapporti di convivenza.</p>



Che cosa NON è assicurato?

Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto	Per tutte le sezioni di polizza
	In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.



Ci sono limiti di copertura?

Franchigia base frontale per sinistro
Relativamente alla presente Sezione A - "Incendio All Risks" il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione della Franchigia Base (Franchigia A) per sinistro indicata nella scheda di polizza, per qualsiasi tipo di danno indennizzabile (anche per gli eventi ove è indicata la Franchigia B o C), salvo quanto successivamente diversamente indicato (es. franchigia fissa). È prevista la possibilità di scegliere in alternativa dell'unica franchigia base, una franchigia differenziata (Franchigia A Base) operante per tutti gli eventi salvo quanto diversamente indicato; Franchigia B operante per gli eventi gruppo B e Franchigia C operante per gli eventi gruppo C). Le Franchigie: A; B e C (sono a scelta ed indicate in scheda di polizza a partire da 500 euro, salvo per alcune attività ove è ammessa una franchigia minima di 250 euro). Di seguito tabella riassuntiva dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie previsti in polizza per la copertura base standard della Sezione A - "Incendio All Risks".

Limiti di copertura Sezione A - INCENDIO

Beni	Limite di indennizzo per l'unità tecnica A2 - CONTENUTO		
Enti particolari	20% della somma assicurata con il massimo di 50.000 euro per sinistro.		
Oggetti particolari (quadri, tappeti ed oggetti d'arte)	Limite globale del 10% della somma assicurata con il massimo di 42.000 euro per sinistro; con il massimo di 11.000 euro per singolo oggetto (o pezzo di collezione).		
Merchi di rischio più elevato non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in polizza	20% della somma assicurata con il massimo di 100.000 euro per merci di rischio più elevato. Nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta.		
Valori	10% della somma assicurata con il massimo di 6.000 euro per sinistro.		
Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi addetti	5% della somma assicurata con il massimo di 4.000 euro per sinistro comunque con il limite di 500 euro per singolo oggetto.		
Garanzia Base	Scoperto	Franchigia (minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
Spese di demolizione e sgombero	-	-	10% dell'indennizzo pagabile col massimo di 100.000 euro per sinistro
Spese per il trasloco e ricollocamento Contenuto rimasto illeso	-	-	10% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 50.000 euro sinistro/anno
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi, atti vandalici e sabotaggi (esclusi atti di terrorismo)	10%	B	80% della somma assicurata relativa alla singola unità tecnica colpita da sinistro
Guasti cagionati dai ladri a porte e serramenti	-	-	1.000 euro sinistro
Eventi atmosferici	10%	B	-
Danni materiali direttamente causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento, ecc.	10%	C	16.000 euro sinistro/anno
Sovraccarico neve	10%	2.500 euro (o B se superiore)	50% della somma assicurata relativa alla singola partita o unità tecnica colpita da sinistro sinistro/anno

**Ci sono limiti di copertura?****Limiti di copertura Garanzia Base - Sezione A - INCENDIO ALL RISKS**

Garanzia Base	Scoperto	Franchigia (minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
Acqua condotta	-	C	Per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati limite di indennizzo del 10% della somma assicurata A2 - "Contenuto", col massimo 100.000 euro sinistro/anno
Danni da gelo che comporti spargimento di acqua condotta od altro liquido			
Fuoriuscita accidentale di acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler)	-	A	50% della somma assicurata per singola partita o unità tecnica colpita da sinistro
Danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos	10%	A	20% della somma assicurata A2 - "Contenuto"
Occlusione di condutture	-	C	10.000 euro per sinistro/anno
Onerari dei periti	-	-	10% dell'indennizzo col minimo di 1.000 euro ed il massimo di 10.000 euro
Condizioni Speciali (Sempre operanti)	Scoperto	Franchigia (minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione	-	-	10% dell'indennizzo pagabile
Onerari di riprogettazione del fabbricato	-	-	2% della somma assicurata A1 - "Fabbricato" col massimo di 10.000 euro sinistro/anno
Contenuto all'aperto - tende per esterno		250 euro	2.500 euro sinistro/anno
Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre	In base all'evento	In base all'evento	Per sinistro 20% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 250.000 euro per sinistro e con sotto-limite per stampi di 50.000 euro
	-	1.000 euro	Per Terremoto A12) o Inondazione, alluvione (A13) se previste in polizza limite del 20% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 25.000 euro per sinistro/anno
Rottura di lastre o insegne	-	150 euro	2.500 euro per sinistro/anno Limite di 2.500 euro per singola lastra/insegna/lucernario
Spese di ricerca e riparazione del guasto	-	C	7.500 euro sinistro/anno col sottolimite di 2.500 per sinistro per danni a tubi interrati o da gelo
Spese di ricerca e riparazione condutture gas		150 euro	1.000 euro sinistro/anno
Atti di terrorismo	10%	2.500 euro	80% della somma assicurata per singola partita, comunque col massimo di 5.000.000 euro per sinistro

Limiti di copertura Condizioni Speciali - Sezione A - INCENDIO ALL RISKS

Condizioni Speciali (Sempre operanti)	Scoperto	Franchigia (minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
Procedure concorsuali / stabilimenti inattivi: in caso di incendio, esplosione o scoppio	10%	Qualora siano previsti in polizza sia lo scoperto che la franchigia, detta franchigia si intenderà come minimo di scoperto	Nessuna variazione rispetto agli altri limiti previsti in polizza.
Procedure concorsuali / stabilimenti inattivi: in caso di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi, atti vandalici e sabotaggio	20%		
Merci temporaneamente risposte presso l'abitazione del titolare	-	A	2% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 6.000 euro sinistro/anno
Merci, attrezzi e utensili trasportati	-	A	10% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 3.000 euro per sinistro

**Ci sono limiti di copertura?****Limiti di copertura Garanzie Opzionali - Sezione A - INCENDIO ALL RISKS**

Garanzie Complementari (Opzionali)	Scoperto	Franchigia (minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
RISCHIO LOCATIVO (A1)	-	-	Somma assicurata per Rischio Locativo (A1)
MERCI IN REFRIGERAZIONE (A4)	20%	Minimo/Franchigia Merci in refrigerazione indicata in polizza	Somma assicurata per sinistro/anno per Merci in refrigerazione (A4)
FENOMENI ELETTRICI (A5)	10%	Minimo/Franchigia Fenomeni Elettrici indicata in polizza	Somma assicurata per sinistro /anno per Fenomeni Elettrici (A5)
RICORSO TERZI (A6)	-	-	Massimale assicurato Ricorso Terzi (A6) Per danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività sino al 20% del massimale stesso.
SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO in aumento (A7)	-	-	Somma assicurata per l'unità tecnica (A7): • limite del 10% dell'unità tecnica A7 stessa col massimo di 10.000 euro per i residui radioattivi • limite del 15% dell'unità tecnica A7 stessa col massimo di 15.000 euro per spese di bonifica del suolo
VEICOLI e/o NATANTI di terzi in consegna o custodia (A8)	In base all'evento	In base all'evento	Somma assicurata per sinistro /anno per Veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia (A8)
PANNELLI FOTOVOLTAICI (A9)	10%	150 - 2.500 per sovraccarico neve	Somma assicurata per sinistro /anno per Pannelli Fotovoltaici (A9)
LASTRE - Rottura lastre e insegne in aumento (A14)	-	150	La somma assicurata Lastre (A14), si intende in aumento al limite di 2.500 euro, per sinistro/anno, previsto per "Rottura di lastre o insegne".
Estensione Garanzie (A10) Garanzia / Prestazione	Scoperto	Franchigia (minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
Danni direttamente causati dal gelo a pluviali, grondaie e tubazioni al servizio del fabbricato	10%	C	25.000 euro per sinistro/anno
Allagamento	10%	2.500 euro (o B se superiore)	30% della somma assicurata relativa alla singola unità tecnica colpita da sinistro. Per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati 10% della somma assicurata A2 - "Contenuto", col massimo 100.000 euro sinistro/anno.
Movimentazione interna	-	A	25.000 euro per sinistro/anno
Crollo e collasso strutturale	-	10.000 euro	150.000 euro per sinistro/anno
Occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico	-	1.000 euro	15.000 euro per sinistro/anno
Eventi atmosferici a fabbricati aperti da uno o più lati e tettoie	10%	B	20.000 euro per sinistro /anno
Danni materiali direttamente causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento, ecc.	10%	C	Il limite di 16.000 euro sinistro/anno previsto in garanzia base si intende elevato a 50.000 euro sinistro/anno
Spese di ricerca e riparazione del guasto tubi interrati dell'impianto antincendio	-	C	Il sottolimito di 2.500 per sinistro per i tubi interrati previsto per le "Spesa di ricerca e riparazione", si intende elevato da 2.500 euro a 5.000 euro.
Garanzia Prestazione	Franchigia (con minimo)		Limite di indennizzo
TERREMOTO (A12) Formula con Franchigia	Franchigia pari all'1% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) delle somme assicurate A1 - "Fabbricato" + A2 - "Contenuto" col minimo di 25.000 euro per sinistro.		Limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno in valore assoluto indicato in polizza
INONDAZIONE - ALLUVIONE (A13) Formula con Franchigia	Franchigia pari all'1% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) delle somme assicurate A1 - "Fabbricato" + A2 - "Contenuto" col minimo di 15.000 euro per sinistro.		Limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno in valore assoluto indicato in polizza
Garanzia Prestazione	Scoperto	minimo di scoperto	Limite di indennizzo
TERREMOTO (A12) Formula con Scoperto	10%	minimo di 25.000 euro per sinistro	Limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno in valore assoluto indicato in polizza
INONDAZIONE - ALLUVIONE (A13) Formula con Scoperto	10%	minimo di 15.000 euro per sinistro	Limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno in valore assoluto indicato in polizza

**Ci sono limiti di copertura?****Limiti di copertura Garanzie opzionali - Sezione B - DANNI INDIRETTI**

Garanzia Prestazione	Limite di indennizzo
MAGGIORI SPESE (B1)	Spese sostenute entro 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro
INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI 10% (B2)	Fino al 10% dell'indennizzo col massimo di 500.000 euro sinistro/ anno
INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI A SCAGLIONI (B2)	15% se l'indennizzo danni diretti è inferiore o pari a 5.000 euro 20% se l'indennizzo danni diretti è oltre 5.000 fino a 50.000 euro 25% se l'indennizzo danni diretti è oltre 50.000 fino a 100.000 euro 30% se l'indennizzo danni diretti è superiore a 100.000 euro in ogni caso col massimo di 500.000 euro sinistro/anno
PERDITA PIGIONI (B3)	In ogni caso col limite massimo di un anno e fino alla concorrenza dell'importo indicato nella scheda di polizza.

Garanzia Prestazione	Franchigia	Limite di indennizzo
DANNI INDIRETTI Forma a percentuale di indennizzo sul Fatturato (B4)	Garanzia base	12 mesi dall'evento indennizzabile
	Fenomeni elettrici	200.000 euro sinistro/anno
	Terremoto Inondazione, Alluvione	Fino al 10% dell'ultimo fatturato dichiarato
	Altro evento indennizzabile a termini della Sezione A - "Incendio All Risks"	Corrispettivo di 7 giorni, col minimo della franchigia in euro espressa in valore assoluto indicata nella scheda di polizza
	Onorari dei periti e/o società di revisione	3% dell'indennizzo pagabile col massimo di 25.000 euro sinistro/anno
	Ricerca e sviluppo	100.000 euro sinistro/anno
	Inattività causata da provvedimenti imposti dalle Autorità Civili	100.000 euro sinistro/anno

Limiti di copertura Garanzia Base - Sezione C - FURTO e RAPINA

Beni	Limite di indennizzo per l'unità tecnica C1 - CONTENUTO FURTO	
Quadri, tappeti ed oggetti d'arte	10% della somma assicurata con il massimo di 10.000 euro per singolo oggetto	
Merci di rischio più elevato non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in polizza (comprese cose assicurate contenenti rame, oro e/o metalli preziosi)	10% della somma assicurata con il massimo di 10.000 euro per merci di rischio più elevato. Nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora, la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta.	
Valori	10% della somma assicurata con il massimo di 3.000 euro. Raddoppio dei suddetti limiti per i valori custoditi in cassaforte a muro o di peso superiore a 200 kg. I due limiti non sono cumulabili tra loro.	
Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi addetti	5% della somma assicurata con il massimo di 3.000 euro per sinistro comunque con il limite di 500 euro per singolo oggetto	
Garanzia Base	Importo liquidabile e/o franchigia	Limite di indennizzo
Guasti cagionati dai ladri e furto fissi e infissi	-	3.000 euro per sinistro
Atti vandalici	-	10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 3.000 euro per sinistro
Portavalori	90% restando il 10% a carico dell'Assicurato	10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 3.000 euro per sinistro
Spese ed onorari dei periti	-	10% dell'indennizzo pagabile, col minimo di 1.000 euro e massimo di 3.000 euro per sinistro
Spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti	-	1.500 euro sinistro/anno
Spese di sostituzione delle serrature o spese per migliorare i mezzi di chiusura o spese di vigilanza	-	
Franchigia assoluta sulle Merci ad elevato rischio furto (Categoria D nell'Elenco di tariffa)	10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 2.000 euro	-
Mezzi di chiusura non conformi	Si applica quanto previsto dall'articolo "Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia" delle C.G.A.	

**Ci sono limiti di copertura?****Limiti di copertura Garanzia Base - Sezione C - FURTO e RAPINA**

Condizioni Speciali e delimitazioni (Sempre operanti)	Importo liquidabile e/o franchigia	Limite di indennizzo
Contenuto presso terzi	-	20% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 20.000 euro per sinistro/anno
Contenuto presso fiere e mostre	80% restando il 20% a carico dell'Assicurato	20% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 20.000 euro per sinistro/anno
Furto pannelli solari o impianti fotovoltaici	-	50% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 10.000 euro per sinistro/anno
Indennizzo enti particolari (compresi i supporti dati)	Solo le spese sostenute entro 12 mesi dal sinistro	30% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto"
Furto con veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato*	90% restando il 10% a carico dell'Assicurato	* Se i suddetti limiti sono operanti in concomitanza con altri previsti dalla polizza l'importo liquidabile viene ridotto dall'80% al 70% (o dal 90% al 75%), in base a quanto regolato dalle specifiche limitazioni di garanzia.
Esistenza di procedure concorsuali*	80% restando il 20% a carico dell'Assicurato	
Trasloco cose assicurate		50% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 20.000 euro per sinistro

Limiti di copertura Garanzie Opzionali Sezione C - FURTO e RAPINA

Garanzie Complementari (Opzionali)	Importo liquidabile e/o franchigia	Limite di indennizzo
INTEGRAZIONE VALORI (C2)	Per garanzia portavalori 90% restando il 10% a carico dell'Assicurato	Somma assicurata (C2) per sinistro/anno
FURTO ATTREZZI E MERCI TRASPORTATE (C4)	90% restando il 10% a carico dell'Assicurato	10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto", col limite di 3.000 euro per sinistro/anno e sotto-limite di 1.000 euro per attrezzi e utensili
VEICOLI e/o NATANTI all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato (C5)	Mezzi di chiusura conformi e chiavi veicoli regolarmente custodite	Somma assicurata (C5) per sinistro/anno
	Mezzi di chiusura non conformi o chiavi veicoli non regolarmente custodite	
	Furti parziali o tentato furto	Scoperto 20% col minimo di 500 euro
Condizioni Aggiuntive Furto (Opzionali)	Importo liquidabile e/o franchigia	Limite di indennizzo
MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI RAFFORZATI ED OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA (24 A)	Vedi testo della Garanzia Complementare	
DISTRIBUTORI AUTOMATICI (C828)	Scoperto del 10% col minimo di 100 euro per sinistro	10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto", col massimo di 5.000 euro per sinistro/anno e limite di 500 euro per singolo distributore automatico
IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO (434 B)	Per mancato funzionamento 70% restando il 30% a carico dell'Assicurato	-
PRESENZA DI IMPIANTO ANTIFURTO (488 C)	Per mancato funzionamento detrazione forfettaria di 1.000 euro per sinistro	-
STAZIONI DI SERVIZIO e/o AUTOLAVAGGI (C212)	Guasti cagionati dai ladri alle colonnine self service e furto valori nelle colonnine	3.000 euro per sinistro (compreso nel limite guasti di garanzia base)
	Furto di carburante posto nei serbatoi interrati	-
	Furto di olio e lubrificanti riposti in locali o chioschi	80% restando il 20% a carico dell'Assicurato
	Rapina o estorsione valori detenuti dall'Assicurato, familiari o addetti nell'area di servizio o di lavaggio	90% restando il 10% a carico dell'Assicurato
AGGRAVAMENTO RISCHIO FURTO (450 C) *	80% restando il 20% a carico dell'Assicurato	* Se i suddetti limiti sono operanti in concomitanza con altri previsti dalla polizza l'importo liquidabile viene ridotto dall'80% al 70%.

**Ci sono limiti di copertura?****Limiti di copertura Garanzie Base Sezione D - GUASTI MACCHINE/ELETRONICA**

Garanzia Base	Scoperto e/o franchigia	Limite di indennizzo
Guasti alle Apparecchiature d'ufficio (D1)	Scoperto 10% col minimo indicato nella scheda di polizza	Sotto-limite per i conduttori esterni 3.000 euro per sinistro/anno
Maggiori spese per noleggio di apparecchio elettronico sostitutivo	-	1.000 euro per sinistro/anno
Riacquisto e ricostruzione dei supporti di dati intercambiabili distrutti e danneggiati nonché, per programmi in licenza d'uso, i costi per la duplicazione ed il loro riacquisto.	Scoperto 10% col minimo di 150 euro	30% della somma assicurata all'unità tecnica D1 - "Apparecchiature d'ufficio"
Guasti al Macchinario (D2)	Scoperto 10% col minimo indicato nella scheda di polizza	-
Danni materiali e diretti ai fabbricati provocati dal macchinario assicurato	-	15.000 euro per sinistro/anno
Spese ed onorari dei periti	-	10% dell'indennizzo pagabile, col minimo di 1.000 euro e massimo di 3.000 euro per sinistro

Per tutte le garanzie resta fermo quanto disposto dall'articolo: "Limite massimo dell'indennizzo".

Limiti di copertura Garanzia Base R.C.T. - Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE

Di seguito tabella riassuntiva dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie previsti in polizza per la Sezione E - "Responsabilità Civile". La Franchigia base R.C.T. è a scelta ed indicata in scheda di polizza (a partire da 250 euro).

E1 - R.C.T. Garanzia Base		Scoperto	Franchigia (o minimo di scoperto)	Limite di risarcimento
Unità Tecnica E1 - R.C.T. per danni a cose			Franchigia base R.C.T., salvo diversamente indicato	
Proprietà del fabbricato: compresi danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico		-	250 euro	-
Proprietà del fabbricato: fabbricati in stato di inattività			1.000 euro per danni a cose	500.000 euro sinistro/anno
Committenza auto		-	150 euro	
Danni alle cose di terzi che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo presso la sua attività, trovandosi nell'ambito di esecuzione dei lavori		10%	250 euro (o Franchigia base R.C.T. se superiore)	100.000 euro sinistro/anno
Danni cagionati ai capi di vestiario indossati dei clienti		-	150 euro	2.000 euro sinistro/anno
Condizioni Speciali R.C.T.		Scoperto	Franchigia (o minimo di scoperto)	Limite di risarcimento
Lavori presso terzi	Danni alle cose in ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso non possono essere rimosse	10%	Franchigia base R.C.T. per danni a cose	250.000 euro per sinistro/anno
	Piccoli lavori edili			
	Danni a condutture e impianti sotterranei			
	Danni a cose dovuti a franamento o cedimento del terreno			
Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio		-	Franchigia base R.C.T.	500.000 euro per sinistro/anno
Danni a mezzi sotto carico e scarico			Franchigia base R.C.T.	-
Danni da interruzione o sospensione di attività		10%	1.500 euro (o Franchigia base R.C.T. se superiore)	10% del massimale per danni a cose E1 - R.C.T., col massimo di 250.000 euro sinistro/anno
R.C. personale - Responsabilità dall'uso per legittima difesa di armi, anche da fuoco		-	Franchigia base R.C.T. per danni a cose	1.000.000 euro sinistro/anno per R.C. dall'uso per legittima difesa di armi anche da fuoco

**Ci sono limiti di copertura?****Limiti di copertura Garanzia Base R.C.T. - Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE**

Condizioni Speciali R.C.T.		Scoperto	Franchigia (o minimo di scoperto)	Limite di risarcimento
Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa		10%	300 euro per veicolo	-
Danni da inquinamento accidentale		10%	1.500 euro (o Franchigia base R.C.T. se superiore)	5% del massimale per danni a cose E1 - R.C.T. col massimo di 150.000 euro sinistro/anno
Committenza lavori di straordinaria manutenzione		10%	500 euro per danni a cose	250.000 euro per sinistro/anno
Cessione di lavori in subappalto (fino al 30% del fatturato annuo totale) - Danni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti		-	-	50% del massimale E1 - R.C.T. col massimo di 1.500.000 euro per sinistro/anno
Smercio	Per danni da difetto originario del prodotto quando previsto (es. per generi alimentari di produzione propria somministrati nei locali)	-	-	Per danni da difetto originario del prodotto 500.000 euro per sinistro/anno
	Smercio o somministrazione del carburante venduto per stazioni di servizio	10%	250 euro	100.000 euro per sinistro/anno

Limiti di copertura Garanzie Opzionali R.C.T. - Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE

Condizioni Aggiuntive (Opzionali)		Scoperto	Franchigia (o minimo di scoperto)	Limite di risarcimento
Estensione limiti Lavori presso terzi e Interruzioni di attività (E705)	Lavori presso terzi - Danni alle cose in ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso non possono essere rimosse	10%	Franchigia base R.C.T.	500.000 euro per sinistro/anno
	Lavori presso terzi - Danni alle cose in ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso possono essere rimosse			Sotto-limite di 100.000 euro per sinistro/anno
	Lavori presso terzi - R.C. per danni da furto cagionato da persone che si siano avvalse, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato	10%	500 euro	75.000 euro per sinistro/anno
	Danni da interruzione e sospensione di attività	10%	1.500 euro (o Franchigia base R.C.T. se superiore)	10% del massimale assicurato per danni a cose E1 - R.C.T. col massimo di 500.000 euro, per sinistro/anno
Danni a cose di terzi movimentate (E707)		20%	750 euro (o Franchigia base R.C.T. se superiore)	100.000 euro, per sinistro/anno
Estensione smercio fuori dai locali dell'attività (E708)		-	-	Per danni da difetto originario del prodotto 1.000.000 euro per sinistro/anno
Cessione di lavori in subappalto senza limiti (A900) Danni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti		-	-	50% del massimale E1 - R.C.T. col massimo di 1.500.000 euro per sinistro/anno
Cose portate dai clienti (E444)		10%	150 euro per cliente danneggiato (o stesso nucleo familiare)	5.000 euro per sinistro/anno Per locali destinati a sala degustazione e/o ristoro elevato a 10.000 euro per sinistro/anno
Cose consegnate dai clienti (E445) Lavanderia industriale e tintoria di tessuti		20%	500 euro	5‰ (pro mille) del massimale danni a cose assicurato E1 - R.C.T., per sinistro/anno.

Limiti di copertura Garanzia R.C.O. - Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE

E2 - Garanzia R.C.O.	Franchigia	Limite di risarcimento
Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro	Danni ai sensi del Codice Civile per ogni infortunato una franchigia sull'invalidità permanente indicata nella scheda di polizza	Massimale per persona e massimale per sinistro assicurati E2 - R.C.O.



Ci sono limiti di copertura?

Limiti di copertura Garanzie Opzionali R.C. POSTUMA - Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE

E3 - R.C. Postuma - Tipo 1) (Opzionale)		Scoperto	Franchigia (o minimo di scoperto)	Limite di risarcimento
Postuma dell'installatore e manutentore	<p>R.C. Postuma installatore e manutentore di cose in genere</p> <p>Termine massimo per la denuncia fino a 2 anni dall'ultimazione dei lavori, in vigenza di polizza.</p> <p>Danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dalle cose montate, installate o oggetto dei lavori di manutenzione, riparazione o modifica dopo l'ultimazione dei lavori</p>	10% per danni a cose	<p>250 euro per danni a cose</p> <p>3.000 euro per danni da interruzione e sospensione di attività</p>	<p>Massimale R.C.T. per sinistro / anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% del massimale R.C.T., per danni a persona; • 10% del massimale R.C.T. per danni a cose; • 5% del massimale R.C.T., danni da interruzione o sospensione di attività • 5.000 euro, per danni conseguenti ad errore di progettazione di impianti (previsti dal D.M. n. 37/2008) o per errori commessi nel settaggio o reinstallazione di programmi di apparecchi o impianti di domotica civile
	<p>R.C. Postuma installatore di impianti, manutentore o riparatore di impianti previsti dal D.M. n. 37/2008 (e Legge n. 46/1990)</p> <p>Termine massimo per la denuncia fino a 10 anni da ultimazione lavori, in vigenza di polizza.</p>			
E3 - R.C. Postuma - Tipo 2) (Opzionale)		Scoperto	Franchigia (o minimo di scoperto)	Limite di risarcimento
Postuma riparatore di veicoli o natanti	<p>R.C. Postuma del riparatore di veicoli o natanti</p> <p>Termine massimo per la denuncia fino 24 mesi dalla riconsegna ai clienti, in vigenza di polizza.</p> <p>Danni subiti e/o causati da veicoli o da natanti riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione od oggetto di lavori di installazione di impianti o accessori</p>	10% per danni a cose	250 euro per danni a cose	<p>Massimale R.C.T. per sinistro / anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% del massimale R.C.T., per danni a persona; • 10% del massimale R.C.T., per danni a cose; • 1.000 euro, per danni a centraline elettroniche conseguenti ad errori commessi nel settaggio del software.
	Danni a veicoli a motore di terzi in consegna o custodia	10%	250 euro	5% del massimale E1 - R.C.T. per sinistro/anno; ridotto a 5.000 euro, per sinistro/anno, per danni da incendio
	Danni subiti da autoveicoli di terzi sui quali si eseguono i lavori di lavaggio automatico	-	1.000 euro	5.000 euro per sinistro 10.000 euro per anno
Condizioni Aggiuntive R.C. Postuma (Opzionali)		Scoperto	Franchigia (o minimo di scoperto)	Limite di risarcimento
Estensioni limiti - ATTIVITÀ PREGRESSA (A360) qualora l'Assicurato non documenti altra precedente assicurazione R.C. Postuma		-	5.000 euro	25.000 euro per sinistro/anno
ESTENSIONE ALL'ATTIVITÀ DELLE DITTE SUBAPPALTATRICI (A361)		Come E3 - R.C. Postuma	Come garanzia E3 - R.C. Postuma	Limiti come garanzia E3 - R.C. Postuma
ESTENSIONE RICERCA GUASTI (A362)		-	300 euro	2.000 euro per sinistro/anno
Limiti di copertura Garanzie R.C. Malattie Professionali (E4) - Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE				
E4 - R.C. MALATTIE PROFESSIONALI		Limite di risarcimento		
R.C. Malattie Professionali		Limite per persona indicato in polizza		
Condizione Aggiuntiva R.C. Malattie Professionali (Opzionali)		Limite di risarcimento		
Estensione attività pregressa (A230) qualora l'Assicurato non documenti altra precedente assicurazione R.C. Malattie professionali		Per attività pregressa limite 25% del massimale assicurato per sinistro e limite 25% del massimale assicurato per persona		

**Ci sono limiti di copertura?****Limiti di copertura Garanzie Opzionali R.C. Prodotti - Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE**

E5 - R.C. PRODOTTI	Scoperto	Franchigia (o minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
R.C. Prodotti - Per ciascun danno verificatisi in qualsiasi Paese esclusi U.S.A, Canada e Messico	10%	Minimo 500 euro e massimo di scoperto di 30.000 euro. Salvo diversamente indicato in polizza (allegato R.C. Prodotti).	Salvo diversamente indicato in polizza 1/3 del massimale R.C. Prodotti per sinistro / anno - per i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività; - per i danni ad altri prodotti o loro parti di cui i prodotti descritti in polizza siano parte componente, purché conseguenti a sinistro indennizzabile.
R.C. Prodotti - Per ciascun danno verificatisi in U.S.A, Canada e Messico	10%	Minimo 15.000 euro e massimo di scoperto 30.000 euro. Salvo diversamente indicato in polizza (allegato R.C. Prodotti).	
R.C. Prodotti - RITIRO PRODOTTI (P77)	10%	5.000 euro. Salvo diversamente indicato in polizza (allegato R.C. Prodotti).	Limite di indennizzo indicato in polizza (allegato R.C. Prodotti). Limite di 10.000 euro per sinistro per le spese per comunicazioni ai distributori o ai consumatori finali.

Limiti di Garanzia R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato - Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE

E7 - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato	Scoperto	Franchigia (o minimo di scoperto)	Limite di risarcimento
Proprietà del fabbricato: compresi danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico	-	250 euro	-
Proprietà del fabbricato: fabbricati in stato di inattività	-	1.000 euro per danni a cose	500.000 euro per sinistro/anno
Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio	-	-	500.000 euro per sinistro Limite per anno assicurativo pari al 50% del massimale E7 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato"
Condizioni Speciali richiamate per E7 - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato	Scoperto	Franchigia (o minimo di scoperto)	Limite di risarcimento
Danni da interruzione o sospensione di attività	10%	1.500 euro	10% del massimale per danni a cose E7 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato" col massimo di 250.00 euro per sinistro/anno
Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa	10%	300 euro per veicolo	-
Danni da inquinamento accidentale	10%	1.500 euro	5% del massimale per danni a cose E7 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato" col massimo di 150.00 euro per sinistro/anno
Committenza lavori di straordinaria manutenzione	10%	500 euro per danni a cose	250.00 euro per sinistro/anno

Limiti di copertura Garanzie R.C. DATORIALE - Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE

E8 - R.C. Datoriale	Limite di risarcimento
R.C. Datoriale	Massimale assicurato all'unità tecnica E8 - R.C. Datoriale valido per tutte le perdite patrimoniali derivanti da tutte le richieste di risarcimento presentate nei confronti dell'impresa Contraente e/o di tutti gli Assicurati nello stesso periodo di durata dell'assicurazione.

Limiti di copertura Garanzie Merci Trasportate - Sezione F - TRASPORTI

F1 - Garanzia base	Franchigia	Limite di indennizzo
Merci trasportate	250 euro	Somma assicurata all'unità tecnica F1 per sinistro/anno



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: Il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro, dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.</p> <p>La denuncia di sinistro deve contenere le circostanze e l'importo approssimativo del danno e se possibile l'elenco dei beni distrutti, danneggiati o rubati con l'indicazione del rispettivo valore, la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato; la dinamica del fatto con gli estremi del contratto di assicurazione, con le generalità degli eventuali soggetti coinvolti nel sinistro (dati anagrafici e codice fiscale), gli eventuali testimoni e le Autorità intervenute (Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri, INAIL, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno. Il Contraente o l'Assicurato deve in caso di incendio o sinistro presumibilmente doloso, esplosione, implosione o scoppio, furto, rapina, estorsione o scippo, fare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. Le spese sostenute per le spese di salvataggio sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve altresì conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da AXA di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere diritto ad indennizzo.</p>
	<p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).</p> <p>Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale</p>
Obblighi dell'impresa assicuratrice	<p>Per i sinistri delle Sezioni A - Incendio, C - Furto e Rapina e D - Guasti Macchine, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato e, in caso di sinistro furto, rapina, estorsione e scippo, dalla documentazione attestante l'esito delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'articolo: "Esclusioni", lettere c) e d) della Sezione Furto e Rapina.</p> <p>In caso di sinistro relativo alla Sezione A - "Incendio", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo: "Esclusioni", lettera d) della Sezione Incendio. In caso di sinistro relativo alla Sezione D - "Guasti Macchine", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo: "Esclusioni", lettera c).</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario/agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none">assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a). <p>È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750 euro annui per ciascun contratto.</p> <p>I premi devono essere pagati all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza o direttamente ad AXA. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se il contratto prevede l'indicizzazione, il premio di rinnovo annuale è già comprensivo dell'eventuale adeguamento / indicizzazione. Se concesso il frazionamento del premio in più rate (es. 2 rate semestrali), non è previsto alcun interesse di frazionamento. Se previsto il frazionamento e/o se dovuto il premio di regolazione, le rate e/o il premio di regolazione vanno pagate alle scadenze stabilite.</p> <p>Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione.</p>
Rimborso	<p>In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.
Sospensione	Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia nei seguenti casi: in caso di mancato o ritardato pagamento del premio (così come normato dall'articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia"); in caso di trasloco (articoli "Trasloco delle cose assicurate" delle sezioni incendio e furto); come disciplinato dall'articolo furto "Esclusioni", lettera e), cioè per i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi non utilizzati o incustoditi (relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno).



Come posso disdire la polizza?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.



A chi è rivolto questo prodotto?

Azienda Protetta - Linea PMI è un prodotto multigaranzia per piccole e medi imprese, rivolto a imprenditori, titolari e/o proprietari dei locali adibiti a magazzini e/o a imprese artigianali e manifatturiere.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 20,8 % del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

Compensi: il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:</p> <p>Mail: reclami@axa.it PEC: reclami@axa.legalmail.it Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO Fax: (+39) 02.43.44.81.03</p> <p>avendo cura di indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. <p>Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p> <p>Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.</p>
----------------------------------	---

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile scrivere all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS www.ivass.it alla sezione "per i Consumatori - Reclami".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.
Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato	Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (Arbitrato)	<p>Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.</p> <p>Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.</p> <p>Per la garanzia R.C. Prodotti in caso di disaccordo sull'operatività della garanzia stessa R.C. Prodotti (e/o della garanzia Ritiro Prodotti, qualora operante in polizza la clausola P77), sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura, siano dovuti i rimborsi ad un collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio.</p> <p>Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dagli articoli: "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)" "Procedura per la valutazione del danno da interruzione d'esercizio" e "R.C. Prodotti arbitrato irrituale" delle Condizioni di Assicurazione, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia. Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:

- le tue coperture assicurative in essere;
- le tue condizioni contrattuali (*standard*);
- lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!